COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE E' AUTORIZZATO A DARE PIENA ED INTIERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

Art. 7 (Convenzione)

Nello scopo di porre un termine a molti abusi ed inconvenienti che si sono manifestati ne' porti aperti, circa il disbrigarsi degli affari nella dogana, l'imbarco e sbarco delle merci, la mercede pei battelli, pei facchini, pei domestici, ecc., le Parti contraenti convennero in cio' che i Governatori dei porti aperti abbiano ad intendersi immediatamente coi Consoli delle Potenze firmatrici dei Trattati, a fine di stabilire di comune accordo i Regolamenti necessari per mettere un termine a questi abusi ed inconvenienti, e per dare tutte le facilita' e tutta la possibile sicurezza alle operazioni commerciali ed alle transazioni particolari. E' espressamente stipulato col presente articolo che s'abbiano da costruire delle tettoie su di uno o piu' punti della riva del mare nei porti aperti, onde mettere le mercanzie al riparo delle intemperie all'atto dell'imbarco o dello sbarco.

Versione in vigore dal 16 giugno 1868, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso tra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone
Estremi	Legge 24 maggio 1868, n. 4395
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-il-governo-del-re-e-autorizzato-a-dare-piena-ed-intiera-1868/convenzione-art-7/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it